Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 7 giugno 1963** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.380** - Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** -
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi **d'imposta** di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 151 DEL 7 GIUGNO 1963:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1963.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Montagnana (Padova).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1964.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Ferrara-Malborghetto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1965.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Cremona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1966.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Vittorio Veneto (Treviso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1967.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Catanzaro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1968.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Este (Padova).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1969.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Cuneo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1970.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio di Conegliano (Treviso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1971.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Como.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1972.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Trento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1973.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio « Della Valle » in Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1974.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Bolzano con insegnamento in lingua italiana.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1975.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Trapani.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1976.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Bolzano con insegnamento in lingua tedesca.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1977.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio « Caracciolo » in Napoli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1978.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Genova-Nervi.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 151 DEL 7 GIUGNO 1963:

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e delle deduzioni fuori tariffa del nuovo catasto terreni per i comuni di Bonea e Montesarchio della provincia di Benevento.

(3931)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1963, n. 767.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del SS.mo Redentore, nel comune di Manfredonia (Foggia).

N. 767. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Manfredonia in data 1° gennaio 1962, integrato con due dichiarazioni dell'11 ottobre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia del SS.mo Redentore, nel comune di Manfredonia (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 53. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1963, n. 768.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in località Foresta-Umbra del comune di Monte Sant'Angelo (Foggia).

N. 768. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Manfredonia in data 19 marzo 1962, integrato con dichiarazione del 15 ottobre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in località Foresta-Umbra del comune di Monte Sant'Angelo (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 60. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1963, n. 769.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe, in località « I Mainardi » del comune di Urbino.

N. 769. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 1° novembre 1962, integrato con due dichiarazioni del 4 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe, in località « I Mainardi » del comune di Urbino.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 48. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1963, n. 770.

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione di un ufficio coadiutorale denominato « Don Giovanni Malpaga » nella Parrocchia di Sant'Ubrico, in Nalles (Bolzano).

N. 770. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 4 maggio 1956, integrato con postilla del 9 marzo 1962 e con prospetti del 4 febbraio 1963, relativo alla istituzione di un ufficio coadiutorale, denominato « Don Giovanni Malpaga » nella Parrocchia di San Ubrico, in Nalles (Bolzano), con la dote costituita da vari appezzamenti di terreno, della superficie di ha. 17.04.89, lasciati in eredità dal sac. don Giacomo Malpaga con testamento olografo 7 dicembre 1946, pubblicato con atto 27 febbraio 1947, n. 2482 di rep. a rogito notaio Cornelio Calliari.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 45. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1963, n. 771.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Cristo Divino Lavoratore, in frazione Posatora del comune di Ancona.

N. 771. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ancona in data 12 settembre 1960, integrato con tre dichiarazioni di cui la prima e la seconda in data 30 luglio e la terza in data 19 ottobre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Cristo Divino Lavoratore, in frazione Posatora del comune di Ancona, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 46. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1963, n. 772.

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione di un ufficio coadiutorale nella Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e di San Valentino, in Udine.

N. 772. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 1° ottobre 1925, integrato con prospetto dell'11 gennaio 1963, relativo alla istituzione di un ufficio coadiutorale nella Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e di San Valentino, in Udine.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 44. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1963, n. 773.

Erezione in ente morale dell'« Ospedale-Ricovero don Alessandro Simionati e cav. Domenico Soattini », con sede in Barbarano Vicentino (Vicenza).

N. 773. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Ospedale-Ricovero cav. Domenico Soattini », con sede in Barbarano Vicentino (Vicenza) viene eretto in ente morale, viene fuso con l'Ospedale-Casa di ricovero « Don Alessandro Simionati », assumendo la seguente denominazione: « Ospedale-Ricovero don Alessandro Simionati e cav. Domenico Soattini », con approvazione dello statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 23. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'Istituto predetto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548;

Visto la legge 4 agosto 1955, n. 692, relativa alla estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1960, concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Vista la nota n. 2825-120271 del 21 febbraio 1963, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana ha designato quale rappresentante degli industriali in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto l'avv. Riccardo Bellacci in sostituzione dell'avv. Riccardo Cocco, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione della composizione dell'Organo di cui trattasi;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Riccardo Bellacci è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in rappresentanza degli industriali ed in sostituzione dell'avv. Riccardo Cocco.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1963

SEGNI

BERTINELLI — TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1963
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 289. — MAUCERI

(5367)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 maggio 1963.

Sostituzione del presidente del Collegio sindacale della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, relativo alla istituzione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane »;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione;

Visto l'art. 17 dello statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del Collegio sindacale della « Cassa » medesima;

Visto il decreto 25 luglio 1960 con il quale il dottor Vittorio Carapelle è stato nominato, fra gli altri, presidente del Collegio sindacale della predetta « Cassa » per il triennio 1960-1963;

Vista la lettera della Corte dei conti del 20 febbraio 1963, n. 1845/9, con la quale si designa per la nomina a presidente del Collegio sindacale della suddetta Cassa, a decorrere dal 15 marzo 1963, il primo referendario dott. Francesco Di Pretoro, in sostituzione del dott. Vittorio Carapelle;

Sulla proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio;

Decreta:

A decorrere dal 15 marzo 1963, il primo referendario dott. Francesco Di Pretoro è nominato presidente del Collegio sindacale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma, in sostituzione del dott. Vittorio Carapelle.

Il predetto resterà in carica fino al compimento del triennio previsto nel citato decreto 25 luglio 1960.

Roma, addì 8 maggio 1963

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(5334)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1963.

Attribuzione di un assegno temporaneo mensile al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758;
Visto il regio decreto 4 giugno 1935, n. 497;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948;
Vista la legge 17 febbraio 1958, n. 111;
Vista la legge 28 gennaio 1963, n. 20;
Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena, il cui trattamento per retribuzione è previsto dalla tabella unica allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 111, è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1963, un assegno temporaneo mensile lordo nelle seguenti misure:

L. 12.000 per il personale fruente della retribuzione iniziale annua lorda non superiore a L. 422.400;

L. 14.000 per il personale fruente della retribuzione iniziale annua lorda superiore a L. 422.400.

Art. 2.

L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:

a) è ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione della retribuzione ed è sospeso nei casi di sospensione della retribuzione stessa;

b) è ridotto, in proporzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale;

c) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento, nè va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato alla retribuzione;

d) non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;

e) è soggetto alle sole ritenute erariali.

In caso di cumulo di retribuzioni consentito dalle norme in vigore, non può percepirsi più di un assegno temporaneo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1963

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1963
Registro n. 28 Grazia e giustizia, foglio n. 381. — GALLUCCI

(5365)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1963.

Determinazione delle quote percentuali di prelievo spettanti all'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE) sull'importo lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, istitutivo dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE) e successive modificazioni;

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, che riserva all'UNIRE la facoltà di esercitare totalizzatori e scommesse a libro sulle corse dei cavalli, tanto sugli ippodromi quanto fuori di essi;

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 28 giugno 1943, n. 609;

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 1961 che determina le quote percentuali spettanti all'UNIRE sull'importo lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli;

Decreta:

Le quote percentuali di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse di cavalli a favore della Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), ai termini dell'art. 8 del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, sono stabilite come segue:

	Quote di prelievo
Scommesse al totalizzatore:	
sul vincente in corse con due cavalli partenti	9%
sul vincente in corse con tre cavalli partenti	15%
sul vincente in corse con quattro, cinque o sei cavalli partenti	22%
sul vincente in corse con sette o più cavalli partenti	23%
sui piazzati in corse con quattro o cinque cavalli partenti	18%
sui piazzati in corse con sei o più cavalli partenti	19%
sull'accoppiata in corse con tre, quattro o cinque cavalli partenti	28%
sull'accoppiata in corse con sei, sette o otto cavalli partenti	29%
sull'accoppiata in corse con nove o più cavalli partenti	30%
sulla duplice, sulla duplice delle accoppiate e sulla tris	30%
Sommesse a quota fissa:	
sul vincente in corse con due cavalli partenti	10%
sul vincente in corse con più di due cavalli partenti	15%
sui piazzati	12%
sulla duplice	20%
Scommesse accettate nelle sale corse:	
su tutte le scommesse con riferimento ed a quota fissa	17%

Il presente decreto, che abroga e sostituisce il decreto ministeriale 30 agosto 1961, citato nelle premesse, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 aprile 1963

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

p. *Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste*
CAMANGI

(5399)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1963.

Autorizzazione al comune di Ariano Irpino a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare n. 59 del 4 marzo 1961, del comune di Ariano Irpino;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Avellino approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 200.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Ariano Irpino un nuovo Palazzo di giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Vincenzo Aliperta, il comune di Ariano Irpino è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 200.000.000 (duecentomilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Ariano Irpino un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 18.076.000 (diciottomilionisettantaseimila) annue e per la durata di anni dieci con decorrenza dall'esercizio finanziario 1962-63.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Ariano Irpino, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 aprile 1963

Il Ministro per la grazia e giustizia
Bosco

Il Ministro per l'interno
Taviani

Il Ministro per il tesoro
Tremelloni

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1963
Registro n. 29 Grazia e giustizia, foglio n. 69. — Gallucci

(5405)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1963.

Attribuzione al Consorzio provinciale per la ortofrutticoltura di Verona, della qualifica di Consorzio fitosanitario obbligatorio.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto prefettizio 13 luglio 1948, n. 19328, con il quale fu costituito in provincia di Verona il Consorzio obbligatorio per la lotta contro i parassiti e altre cause nemiche delle piante, con la denominazione di « Consorzio provinciale per la ortofrutticoltura di Verona » e sede nel capoluogo della Provincia;

Ritenuta la necessità di regolarizzare la situazione del Consorzio di cui trattasi inquadrandolo fra i Consorzi di cui all'art. 11, lettera *b*), della legge sopracitata;

Visti i pareri favorevoli del direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante per il Veneto e del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Verona;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura;

Decreta:

Il Consorzio provinciale per la Ortofrutticoltura di Verona è dichiarato, ai fini della difesa fitosanitaria, Consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 11, lettera *b*), della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Il Consorzio uniformerà il proprio ordinamento alle norme previste, per i Consorzi obbligatori, dalla legge e dal regolamento sopracitato.

Il prefetto della provincia di Verona è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 maggio 1963

Il Ministro: Rumor

(5398)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1963.

Ordinamento della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base e determinazione delle attribuzioni dell'Ufficio organizzazione e metodi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 15 dicembre 1960, n. 1483, concernente l'istituzione della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base ed il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 12 marzo 1962, relativo al riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio ed alla ripartizione analitica delle competenze;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1962, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio n. 6 del mese di giugno 1962, concernente l'istituzione dell'Ufficio « Organizzazione e Metodi » presso la Direzione generale degli affari generali, alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato, incaricato degli affari del personale e dei rapporti con il Ministro per la riforma dell'Amministrazione;

Considerata la necessità di modificare l'ordinamento della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, per adeguarlo alle nuove attribuzioni conferite con la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente la istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica ed il trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche, con i suc-

cessivi provvedimenti per il settore dell'energia elettrica, e con la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Considerata, infine, l'opportunità di precisare le attribuzioni dell'Ufficio organizzazione e metodi;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinamento della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base è stabilito come segue:

Divisione I — Segreteria del direttore generale Affari generali, riservati, comuni e vari Rapporti con il Gabinetto del Ministro e con le Segreterie dei Sottosegretari di Stato Disciplina del personale in servizio presso la Direzione generale Contenzioso sulle varie materie di competenza della Direzione generale Pareri per i permessi di soggiorno in Italia dei cittadini di nazionalità estera Esame e smistamento del corriere in arrivo e della posta in partenza.

SERVIZIO I — *Ispettorato generale per i bilanci energetici, il coordinamento e le previsioni.*

Divisione II — Predisposizione dei bilanci energetici, preventivi e consuntivi Studi di programmazione Problemi del coordinamento energetico in sede C.E.C.A. Euratom, N.A.T.O., O.C.S.E., E.C.E., O.N.U.

Divisione III — Rilevazioni statistiche nei settori interessanti le fonti di energia, la siderurgia e la metallurgia Bollettino del Comitato interministeriale carboni.

SERVIZIO II. — *Ispettorato generale per gli affari amministrativi concernenti i combustibili liquidi e gassosi.*

Divisione IV — Impianti di lavorazione degli olii minerali Impianti di deposito e di distribuzione degli olii minerali Segreteria della Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera Trasferimenti in cauzione di semi-lavorati del petrolio agli impianti che eseguono lavorazioni complementari.

Divisione V — Rapporti con gli organismi internazionali Interscambio e distribuzione dei prodotti petroliferi Questioni creditizie e finanziarie Accordi commerciali Statistiche e studi nel settore petrolifero Redazione del Bollettino petrolifero e di altre pubblicazioni del settore Amministrazione dei capitoli di bilancio per i combustibili liquidi Comitato degli esperti statistici per il settore petrolifero Borse di studio Combustibili gassosi Scorte obbligatorie di prodotti petroliferi.

SERVIZIO III — *Ispettorato generale per gli affari amministrativi concernenti la siderurgia, la metallurgia ed i combustibili solidi.*

Divisione VI — Combustibili solidi Rapporti con la C.E.C.A., con l'O.C.S.E., con l'E.C.E. e con le altre organizzazioni internazionali Segreteria del Comitato interministeriale carboni Carboni fossili esteri e di produzione nazionale Derivati della distillazione del carbone fossile Arrivi via mare e via terra dei carboni fossili Mercato dei noli.

Divisione VII — Siderurgia e metallurgia Rapporti con la C.E.C.A. (Consiglio speciale Ministri C.E.C.A. Comitato interesecutivo energia Parlamento europeo Corte di giustizia Trasporti dei prodotti carbosiderurgici Provvidenze per i lavoratori carbosiderurgici Contributi, prestiti e garanzie dell'Alta autorità Questioni amministrative) Rapporti con le altre organizzazioni internazionali (O.C.S.E., E.C.E., ecc.) Ghisa, ferro, acciaio, metalli non ferrosi, rottami ed altre materie prime, semilavorati, prodotti finiti Scambi con l'estero (pareri import-export circolazione rottami, ecc.).

SERVIZIO IV — *Ispettorato generale per gli affari amministrativi concernenti l'energia elettrica.*

Divisione VIII. — Energia elettrica nazionalizzata.

Divisione IX — Energia elettrica non nazionalizzata.

Divisione X — Produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica.

SERVIZIO V — *Ispettorato generale per gli affari amministrativi concernenti l'energia nucleare.*

Divisione XI — Adempimenti della legge 11 agosto 1960, n. 933 Rapporti con il Comitato dell'energia nucleare Rapporti con gli organismi internazionali per l'energia nucleare Partecipazione a conferenze e riunioni delle organizzazioni internazionali atomiche Segreteria della Commissione consultiva per gli esoneri doganali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1957, n. 1173.

Divisione XII — Adempimenti della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare Autorizzazioni per la produzione, il commercio ed il trasporto di materie nucleari Impiego degli isotopi radioattivi e denunzie dei materiali nucleari Statistica nucleare Segreteria della Commissione interministeriale di coordinamento e di consultazione per le questioni nucleari.

SERVIZIO VI — *Ispettorato generale per le questioni tecniche concernenti i combustibili liquidi e gassosi.*

SERVIZIO VII. — *Ispettorato generale per le questioni tecniche concernenti l'energia elettrica.*

SERVIZIO VIII — *Ispettorato generale per le questioni tecniche concernenti l'energia nucleare.*

Ufficio stralcio

restituzione beni asportati durante la guerra

ORGANI COLLEGIALI

1) Comitato interministeriale dei carboni (decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 481).

2) Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera.

3) Comitato per la disciplina delle bombole per metano (art. 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640).

4) Commissione consultiva per la formulazione dei pareri tecnici sulle istanze tendenti ad ottenere la sospensione dei dazi di importazione (decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1957, n. 1173).

5) Commissione interministeriale di coordinamento e di consultazione per le questioni nucleari (art. 14 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860).

6) Commissione giudicatrice dei ricorsi in sede amministrativa contro le liquidazioni effettuate dall'ENEL (art. 5, n. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643; articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138).

Art. 2.

Le attribuzioni dell'Ufficio organizzazione e metodi sono determinate come segue:

Studi e proposte per la semplificazione delle procedure e per l'applicazione delle nuove tecniche amministrative, con particolare riguardo alla elaborazione dei progetti di meccanizzazione dei servizi. Miglioramento delle relazioni pubbliche e umane. Addestramento del personale ai nuovi metodi ed alle nuove tecniche del lavoro. Preparazione di nuclei di specialisti da introdurre nei settori in cui si intende procedere al rinnovamento. Raccolta, aggiornamento e stampa dei testi di consultazione delle norme che interessano la competenza del Ministero (contenute in leggi, regolamenti, circolari, ecc.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1963

Il Ministro: COLOMBO

(5364)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1963.

Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Taranto e nomina del nuovo presidente.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto interministeriale 29 aprile 1954, con il quale venne provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Taranto nella persona del dott. Giulio Parlapiano;

Visti i provvedimenti con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale predetto e della legge 12 luglio 1951, n. 560, sono stati nominati i componenti della Giunta di cui sopra;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta Camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina ed in relazione ai mutamenti verificatisi in tale periodo nella situazione economica della provincia di Taranto;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Taranto è sciolta.

Il prefetto di Taranto disporrà, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e della legge 12 luglio 1951, n. 560, i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detto Organo.

Art. 2.

Il dott. Angelo Monfredi è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Taranto, in sostituzione del dott. Giulio Parlapiano.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 maggio 1963

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

(5335)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1963.

Sostituzione del presidente del Collegio sindacale dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine a favore delle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine (Mediocredito del Friuli).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 325, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Vista la legge 31 luglio 1957, n. 742, con la quale è stato costituito l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine a favore delle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine;

Visto l'articolo 20 del vigente statuto relativo alla composizione e alle modalità di nomina del Collegio sindacale dell'Istituto in parola;

Visto il precedente decreto del 30 marzo 1961 con cui, tra gli altri, il dott. Vincenzo Rossitto fu nominato membro effettivo, con funzioni di presidente del Collegio sindacale dell'Istituto fino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1963;

Considerato che a seguito della sua destinazione ad altro incarico il dott. Vincenzo Rossitto ha rassegnato le dimissioni da sindaco, con funzioni di presidente, dell'Istituto e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Paolo Tiralosi è nominato membro effettivo, con funzioni di presidente, del Collegio sindacale dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine a favore delle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, in sostituzione del dott. Vincenzo Rossitto, dimissionario.

Il predetto dott. Tiralosi durerà in carica fino al termine previsto dal decreto 30 marzo 1961, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(5590)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1026 del 25 maggio 1963. - Prezzo delle specialità medicinali

Il Comitato interministeriale dei prezzi, sentita la Commissione centrale prezzi, con il provvedimento n. 1026 del 25 maggio 1963, ha fissato i seguenti prezzi di vendita al pubblico di specialità medicinali.

SPECIALITA' MEDICINALI (LXXV Elenco)

Il precedente elenco è stato diramato con il provvedimento n. 1022 del 13 dicembre 1962 (LXXIV elenco specialità medicinali) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 31 dicembre 1962.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONI	PREZZO
Alfacortec vitaminico	Alfa I.C.F. Bologna	fiale 5×5 cc.	1.550
Anemial c/Doca	Salci, Milano	fiale 5×2 cc.	2.500
Betalisin	Italfarmaco, Milano	flac. gocce × 30 cc.	1.695
Betapenazol	Az. Farm. Italiana, Milano	scir. flac. × 100 cc.	1.150
Bios-Liver	Ist. Naz. Chimico Biologico, Roma	flacone × 150 g.	1.500
		flac. × 100 g.	1.250
Bismutil Caf	Farmacie Comunali Riunite, Reggio E.	supposte 3	530
Bronchidone	Alfa, Bologna	supposte 6 × g. 0,250	885
		supposte 6 × g. 0,500	1.465
Bronchile	Farmacie Comunali Riunite, Reggio E.	scir. flac. × 125 g.	380
Butipi	Farmacosmici, Milano	tipo normale 3 fiale liof. + 3 fiale solvente	1.000
		tipo forte 3 fiale liof. + 3 fiale solvente	1.600
Caberdelta	Caber, Ravenna	fiale 6×2,5 cc.	3.350
Ca 10.000	Cons. Neot. Naz., Roma	fiale 5 × 10 cc.	500
Calcidol	Maggioni, Milano	compresse 20	800
Calcidol composto	Maggioni, Milano	compresse 20	800
Chlotride	Merck Sharp & Dome, Pavia	compresse 12 × mg. 500	860
		compresse 25 × mg. 500	1.500
Cicatrene	Cons. Neot. Naz., Roma	polvere aspersoria flacone × g. 15	1.000
		crema tubo × g. 15	1.000
Cloramfen	Sclavo, Siena	supposte 10	1.000
		supposte 5 × g. 0,25	600
		supposte 5 × g. 0,125	300
Clorociclin	Panthox & Burck, Milano	capsule 8	3.000
Covicone	Abbott, Roma	tubo × g. 30	650
		vasetto × g. 450	6.000
Doricillina (già *Sinermicina*)	Gero Farmaceutici, Roma	capsule 8	2.250
		capsule 16	4.140
Duvacor	Philips (Sez. Duphar), Milano	confetti 40	1.400
		supposte 6	1.040
Effeciclina Vitaminica	Effepi, Roma	capsule 8	2.850
Emocortin « 3000 »	Crinos, Villaguardia (Como)	flacone × 120 cc.	1.000
Endoepacort B/12 « 500 »	Nuovo Cons. Sanit. Naz., Roma	fiale 10×2 cc.	2.300
Epabi 1000	Farmacie Comunali Riun., Reggio E.	flacone × 150 cc.	1.000
		flacone × 200 cc.	1.300
Eritromicina	Abbott, Roma	pomata oftalm. all'1% g. 4	410
Essetre	Ind. Galenica Italiana, Milano	supposte 6	600
Flavocetina	Alfa ICF, Bologna	capsule 8 × mg. 375	2.000
		scir. flac. × g. 60	1.700
Fosfocolina	Sintexfarma, Milano	discoidi 20	750
		discoidi 40	1.450
Fugatox	Ergopharma, Pisa	sciroppo flac. × 200 cc.	425
Gerifarma	Farmalabor, Milano	fiale 5×2 cc.	900
Glucoteclina	Farmacie Comunali Riun., Reggio E.	capsule 8 da 250 mg.	1.500
		capsule 12 da 50 mg	800

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONI	PREZZO
Glu-Phos	Soc. Prodotti Antibiotici, Milano	fiale 3 da 5 cc. × 1 g.	1.485
Gynaecosid	Boehringer, Milano	confetti 8	1.800
Inicardio	Ist. Neot. Italiano, Bologna	flacone × 15 cc.	400
Lipometina E	Sir, Roma	compresse 20	1.300
Lisozima Spa	Soc. Prodotti Antibiotici, Milano	compresse 30 × mg. 10	750
Metil Prendnilone	Farmacie Comunali Riun., Reggio E.	compresse 10	1.880
Mioplexin	Boniscontro & Gazzone, Torino	fiale 3 liof. da 3 cc. + fiale 3 solv.	1.700
		fiale 5 liof. da 3 cc. + fiale 5 solv.	3.000
Neo Epaton Cortex	Carlevaro, Parma	fiale 10×2 cc.	2.300
Neokellina-Houdé	L.I.R.C.A., Milano	compresse 30	1.500
		compresse 20	1.100
		supposte 6	1.000
Neokellina papaverina Houdé	L.I.R.C.A., Milano	confetti 30	1.500
		confetti 20	1.100
		supposte 6	1.100
Neo-Mandolo	Guidotti, Pisa	25 confetti	1.400
Neoreserpan	Promed, Milano	discoidi 30	800
Nirvana	Athena, Milano	compr. 12×0,40 gr.	450
Oleandociclina	Istifar Albanese, Milano	8 capsule × g. 0,250	2.360
Oxalgina	Farmacie Comunali Riun., Reggio E.	compresse 2	40
		compresse 4	80
		compresse 10	160
		compresse 20	320
Paidociclin	Gero Farmaceutici, Roma	flacone × 60 cc.	1.610
Pantossilasi	Panther, Milano	30 conf. da 50 mg.	840
Pharmatonin-Pharmaton	Dentalica, Milano	fiale 100×2 cc al 2%	3.800
		tubo fiale 100×1,8 cc. al 2%	4.900
		fiale 100×2 cc. al 4%	4.000
		tubo fiale 100×1,8 cc. 4%	5.200
Psicovit	Filippi, Roma	supposte 8	875
Ravviton	Boniscontro & Gazzone, Torino	fiale 10 liof. × 3 cc. + 10 fiale solv.	1.550
Soldesan	Lab. Farmacol. Milanese, Milano	fiale 3×1 cc. da mg. 4	3.000
Solpyron	La Commerciale Farmaceutica, Roma	supposte 6 pediatriche	520
Spartan	Farmacie Comunali Riun., Reggio E.	confetti 15	950
		confetti 30	1.800
Succicaf	Farber-Ref, Milano	boccetta da 20 cc.	1.000
Sulfa R.	Farmacie Comunali Riun., Reggio E.	supposte 6 A.	840
		supposte 6 B.	495
Tauma	Vaillant, Milano	flacone × 120 cc.	380
Tecaf	Farmochimica Italiana, Milano	capsule 8×300 mg.	3.000
Tecina P Caf	Farmacie Comunali Riun., Reggio E.	confetti 12	1.580
Theophil Choline	Perkins Chemical, Torino	supposte 10	900
		gocce flac. × 20 cc.	1.000
Tiomidone	Saita, Milano	supposte 10	1.300
Tototest	Istifar Albanese, Milano	compresse 20	1.200
Trans Colin	Lion Farmaceutici, Milano	scir. flac. × 150 g.	1.100
Triamlone	Farmitalia, Milano	compresse 10 × mg. 4	1.500
Tribil	Lab. Neot. Italiano, Pisa	compresse 20	870
Tricalciozoo	Farmacie Comunali Riun., Reggio E.	flacone × 250 cc.	1.000
Trifos B12	La Gioia, Roma	fiale 5×2 cc.	3.250
		fiale 3×2 cc.	2.750
Tussipan	Granelli, Milano	scir. flac. × 150 cc.	530
Urosanzoo	Farmacie Comunali Riun., Reggio E.	compresse 12	1.000
Utirubrina B12	Ellea, Milano	tipo 1000/5 ampolle liof. + 5 solvente	3.500
		tipo 500/3 ampolle liof. + 3 solvente	1.175
		tipo 500/6 ampolle liof. + 6 solvente	2.350
Vaccino vivo endonasale « Brescia » contro la pseudopeste dei polli	Istituto Zooprof. Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, Brescia	dosi 25	275
		dosi 50	500
Vitalysin	Dammas, Roma	flacone × 25 cc.	1.425

Tutti i suddetti prezzi avranno applicazione a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5539)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Nel decreto presidenziale 15 giugno 1962 relativo alla ricompensa al valor militare « alla memoria » di Sola Giovanni concessa per attività partigiana, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 16 marzo 1963, alla pag. 1386, seconda colonna, il 7 ultimo rigo in luogo di « *esamine* » leggasi *esanime*.

(5607)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

412° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto del prefetto della provincia di Arezzo 11 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti Ufficio distaccato di Firenze il 10 febbraio 1961, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 2, con il quale all'Azienda di Stato per le foreste demaniali casentinesi, è concessa la facoltà di utilizzare la sorgente di acqua minerale denominata « Fonte Bona », in località Camaldoli del comune di Poppi, per la durata di anni dieci, a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del prefetto della provincia di Potenza 16 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1962, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 11, con il quale alla Ditta Eredi Francesco Nubile, rappresentata da Giuseppina Nubile in Pecoraro, domiciliata in Latronico-Bagni, provincia di Potenza, è accordata la concessione per lo sfruttamento delle sorgenti di acque termo-minerali denominata « Calda », sita in territorio del comune di Latronico, provincia di Potenza, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Milano 7 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1963, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 56, con il quale alla Società accomandita semplice Cementeria di Cassago di A. Bongiasca & C., con sede in Milano, è accordata per la durata di anni trenta, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di marna da cemento in località « Santo Stefano » dei comuni di Bulciago, Barzago, Cremella, Cassago Brianza, Nibionno e Costa Masnaga, in provincia di Como.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Carrara 12 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Firenze il 25 marzo 1963, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 6, con il quale il decreto in data 26 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti Ufficio distaccato di Firenze, il 7 luglio 1959, al n. 1, foglio n. 1, relativo alla concessione accordata alla Ceramica « S.A.L.L.A. » Società Azionaria Lucchese Laterizi e Affini, della facoltà di coltivare il giacimento di argilla esistente nelle particelle nn. 260 o 414 del foglio n. 41, pag. 11248, del Catasto terreni del comune di Capannori, provincia di Lucca, e già di proprietà dei sigg. Nottoli Dino, Oreste, Silvio, Paolina, Giulia, Emma ed Enrichetta (p. 52/64), Nottoli Norma fu Arturo (p. 9/64) e Rossi Isola fu Raffaello ved. Nottoli (p. 364), è revocato.

Decreto ministeriale 12 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1963, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 183, con il quale al sig. Emilio Carnevale, residente in Roma, è rilasciata la concessione del giacimento di acqua minerale nella località denominata « Santo Stefano », in territorio del comune di Cave, provincia di Roma, per la durata di anni trenta dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 26 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1963, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 93, con il quale la concessione per acque termo-minerali denominata « Fonte Termale di Masino Bagni », sita in territorio del comune di Valmasino, provincia di Sondrio, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, alla Società per azioni Terme Bagni del Masino, con sede in Milano.

Decreto ministeriale 18 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1963, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 88, con il quale la concessione di acqua minerale denominata « San Giacomo », sita in territorio del comune di Sarnano, provincia di Macerata, di cui era titolare il Comune anzidetto, è rinnovata per la durata di anni trenta a decorrere dal 5 maggio 1961.

Decreto ministeriale 5 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1963, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 172, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia alla concessione della miniera di lignite denominata « Baccinello », sita nei comuni di Scansano, Campagnatico e Roccalbegna, provincia di Grosseto, accordata con decreto ministeriale 26 luglio 1956, alla Cooperativa Minatori Baccinello (CO.MI.BA).

(5252)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

La dott.ssa Maria Gerosa, nata a Sesto San Giovanni il 21 ottobre 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Pavia il 20 novembre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(5315)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Ferdinando Pulella, nato a Rosarno il 28 ottobre 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Pavia il 3 agosto 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(5316)

La dott.ssa Elena Petrobelli, nata a Lendinara il 20 giugno 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Padova il 28 febbraio 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(5317)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente per la colonizzazione del Delta padano

Con decreto ministeriale 20 aprile 1963, n. 6368/4272, registrato alla Corte dei conti in data 8 maggio 1963, registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 118, è stato determinato in lire 780.661 (lire settecentottantamilaseicentosessantuno) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto presidenziale 30 agosto 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 284 dell'11 dicembre 1954, per i terreni espropriati in agro del comune di Formignana (Ferrara) in forza del decreto presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1541 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 24 novembre 1952, supplemento ordinario) al nome della Ditta BONFIGLIOLI Renzo di Giacomo, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta padano.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 780.000 (lire settecentottantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale dell'agricoltura - Sede di Bologna, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1963, n. 6369/4273, registrato alla Corte dei conti in data 8 maggio 1963, registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 117, è stato determinato in lire 916.520 (lire novecentosedicimilacinquecentoventi) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto presidenziale 20 settembre 1955, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 271 del 24 novembre 1955, per i terreni espropriati in agro del comune di Argenta (Ferrara) in forza del decreto presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3172 (*Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 1) al nome della Ditta MASSAROLI Domenico fu Giuseppe, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta padano.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 915.000 (lire novecentoquindicimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale dell'agricoltura - Sede di Bologna, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1963, n. 6367/4271, registrato alla Corte dei conti in data 11 maggio 1963, registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 184, è stato determinato in lire 487.164 (lire quattrocentottantasettemilacentosessantaquattro) lo ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto presidenziale 30 agosto 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 284 dell'11 dicembre 1954, per i terreni espropriati in agro del comune di Copparo (Ferrara) in forza del decreto presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1540 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 24 novembre 1952, supplemento ordinario) al nome della Ditta BONFIGLIOLI Renzo di Giacomo, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta padano.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 485.000 (lire quattrocentottantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale dell'agricoltura - Sede di Bologna, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(5308)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 107

Corso dei cambi del 6 giugno 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,49	621,95	621,95	621,95	621,85	621,66	621,95	621,55	621,70	622 —
$ Can.	576,20	576,70	576,50	576,70	575 —	576,35	576,65	576,30	576,40	576,50
Fr. Sv.	143,87	143,94	143,95	143,93	143,85	143,88	143,94	143,85	143,89	143,95
Kr. D.	90,04	90,10	90,10	90,11	90 —	90,05	90,10	90,05	90,08	90,10
Kr. N.	87,03	87,08	87,13	87,11	87 —	87,04	87,08	87,04	87,06	87,10
Kr. Sv.	119,88	119,95	119,95	119,995	119,90	119,90	119,99	119,85	119,91	119,95
Fol.	172,80	172,85	172,80	172,88	172,70	172,79	172,84	172,80	172,79	172,85
Fr. B.	12,46	12,466	12,4725	12,4675	12,45	12,47	12,46625	12,46	12,46	12,47
Franco francese	126,85	126,93	126,935	126,93	126,85	126,89	126,94	126,85	126,88	126,90
Ls.	1740,16	1741,85	1741,75	1741,65	1741,25	1740,60	1741,60	1740,50	1740,70	1741,25
Dm. occ.	156,06	156,19	156,22	156,20	156,15	156,08	156,20	156,05	156,09	156,20
Scell. Austr.	24,06	24,09	24,10	24,095	24 —	24,08	24,095	24,05	24,08	24,08
Escudo Port.	21,69	21,71	21,7225	21,72	21,70	21,70	21,7125	21,67	21,71	21,70

Media dei titoli del 6 giugno 1963

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	107,05
Redimibile 3,50 % 1934	92,70
Id 3,50 % (Ricostruzione)	88,50
Id 5 % (Ricostruzione)	100,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,45
Id 5 % (Città di Trieste)	98,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,625
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 giugno 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,95
1 Dollaro canadese	576,675
1 Franco svizzero	143,935
1 Corona danese	90,105
1 Corona norvegese	87,095
1 Corona svedese	119,992
1 Fiorino olandese	172,86
1 Franco belga	12,467
1 Franco francese	126,935
1 Lira sterlina	1741,625
1 Marco germanico	156,20
1 Scellino austriaco	24,095
1 Escudo Port.	21,716

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per titoli a centoventisei posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Ragionerie regionali e provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a centoventisei posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Ragionerie regionali e provinciali dello Stato.

Detto concorso sarà integrato, a norma dell'art. 190 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dall'indicato limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili nonchè degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) compimento degli studi di istruzione primaria (diploma di licenza delle scuole elementari).

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, e redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dell'unito schema esemplificativo, dovranno pervenire alla suddetta Ragioneria generale dello Stato o alle Ragionerie regionali dello Stato o alle Ragionerie provinciali dello Stato entro il termine di giorni 40 decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede non il timbro a data dell'ufficio postale presso cui è stato effettuato l'inoltro, bensì il timbro di ricezione apposto dallo ufficio postale di questo Ministero o il timbro a calendario dell'archivio del personale per le domande direttamente presentate all'accettazione della Ragioneria generale dello Stato.

Per le domande presentate tramite le Ragionerie regionali dello Stato e le Ragionerie provinciali dello Stato farà fede, invece, il timbro a protocollo, con l'indicazione del giorno nel quale sono state presentate, che le Ragionerie stesse vi apporranno prima di trasmetterle al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e della scuola presso cui è stato conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei relativi rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda dovranno risultare altresì:

1) il domicilio;

2) il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

3) la dichiarazione che l'aspirante, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda debbono essere allegati tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, costituiscono titolo valutabile ai fini del concorso.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 3, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

La Commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

La prova pratica non si intenderà superata se il concorrente non avrà riportato almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma del punto ottenuto nella valutazione dei titoli e di quello riportato nella prova pratica.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito e di titoli si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive variazioni.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministero del tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione del cennato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo in Roma, nei locali e nel giorno che saranno successivamente stabiliti.

Del luogo e del giorno della prova pratica suddetta sarà data comunicazione, ai candidati ammessi, al recapito da essi indicato nella domanda, non meno di quindici giorni

prima del giorno fissato per la prova; il relativo avviso sarà pubblicato nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere la menzionata prova pratica i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 8.

I concorrenti che siano risultati idonei e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla Ragioneria generale dello Stato oltre il detto termine di giorni quindici.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata;

a) diploma originale o copia autenticata nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio previsto dal precedente art. 2;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro. Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente articolo dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare

Art. 11.

Per lo svolgimento dei lavori della Commissione saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto lo stipendio lordo mensile pari a 1/12 dello stipendio relativo al coefficiente 142 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia e le indennità accessorie eventualmente spettanti.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata con decreto ministeriale la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso di cui al presente decreto, provenienti da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'articolo 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso medesimo, provenienti dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207

Art. 14.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'Ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia di seconda classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 aprile 1963

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1963
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 143

ALLEGATO

(Schema di domanda
in bollo da L. 200)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - ROMA.

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . (provincia di . . . . . .)
il . . . . . . residente in . . . .
(provincia di . . . . .) via . . . . . n. ..
chiede di essere ammesso al concorso per titoli a centoventisei posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Ragionerie regionali e provinciali dello Stato.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . .;

3) non ha riportato condanne penali (3) . . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . .
. . . . . conseguito in data . . . . . .
presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data . . . . . .

Firma (4) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . .
. . . . . .

---

(1) tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) in caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) la firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio.

(5485)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova pratica del concorso a cinquanta posti di aiutante tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei licei classici e scientifici, indetto con decreto ministeriale 19 gennaio 1963.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1963, n. 115, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di aiutante tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei licei classici e scientifici;

Decreta:

La prova pratica del concorso a cinquanta posti di aiutante tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei licei classici e scientifici, indetto con decreto ministeriale 19 gennaio 1963, si svolgerà in Roma il giorno 28 giugno, alle ore 8 precise, nei locali della Scuola di avviamento professionale a tipo industriale «Duca d'Aosta», via Taranto n. 59-A.

Roma, addì 4 giugno 1963

p. *Il Ministro*: MACRÌ

(5610)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga del termine di presentazione delle domande provvisorie di ammissione al concorso straordinario per il reclutamento di trenta aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del Genio aeronautico - ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, con il quale è indetto un concorso straordinario per titoli per l'ammissione all'Accademia aeronautica di trenta aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del Genio aeronautico - ruolo ingegneri - Anno accademico 1963-64 (registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1963, registro n. 17 Difesa-Aeronautica, foglio n. 288);

Considerato che per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione occorre prorogare il termine di scadenza del concorso;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande provvisorie per l'ammissione al concorso in narrativa è prorogato a tutto il 20 giugno 1963.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1963
Registro n. 25 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 98. — LAZZARINI

(5608)

Aumento dei posti del concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento del Corpo del Genio aeronautico - ruolo ingegneri, specialità ingegneri radioelettricisti ed armamento.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, con il quale è indetto un concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento del Corpo del Genio aeronautico - ruolo ingegneri, ruolo fisici e ruolo chimici, del Corpo di commissariato - ruolo commissariato e del Corpo sanitario aeronautico (registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1963, registro n. 17 Difesa-Aeronautica, foglio n. 286);

Visto il decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, con il quale il termine di presentazione delle domande, limitatamente all'ammissione al concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento del Corpo del Genio aeronautico - ruolo ingegneri, ruolo fisici e ruolo chimici e del Corpo sanitario aeronautico, è stato prorogato al 10 giugno 1963 (registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1963, registro n. 21 Difesa-Aeronautica, foglio n. 198);

Considerato che per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione occorre aumentare il numero dei posti messi a concorso limitatamente alle specialità ingegneri radioelettricisti e ingegneri armamento del Corpo del Genio aeronautico - ruolo ingegneri;

Decreta:

Il numero dei posti messi a concorso limitatamente alle specialità ingegneri radioelettricisti e ingegneri armamento del Corpo del Genio aeronautico - ruolo ingegneri è aumentato come segue:

specialità ingegneri radioelettricisti . . da n. 26 a n. 36
specialità ingegneri armamento . . . da n. 12 a n. 22

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1963
Registro n. 25 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 97. — LAZZARINI

(5609)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Chieti

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9.3/2537, in data 15 dicembre 1961, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Chieti alla data del 30 novembre 1961;
Visti i verbali della Commissione esaminatrice del concorso in parola, nominata con decreto n. 2908, del 4 giugno 1962, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito, formulata dalla Commissione giudicatrice, dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alla premessa:

1. Mastrovincenzo Ugo	punti 57,12	su 100
2. Di Matteo Camillo	» 49,85	»
3. Francani Francesco	» 49,39	»
4. Zimarino Ettore	» 45,16	»
5. De Juliis Albino	» 44,19	»
6. Labrozzi Erpinio	» 42,05	»
7. Monti Tarcisio	» 42,00	»
8. Morresi Ennio	» 41,55	»
9. Perica Adalberto	» 41,00	»
10. Cauti Pietro	» 40,93	»
11. Testoni Antonio	» 40,50	»
12. Lancia Vincenzo	» 40,00	»
13. Mecucci Umberto	» 39,50	»
14. Di Stefano Andrea	» 39,25	»
15. Geminiani Massimo	» 39,00	»
16. Giovannelli Cesare	» 38,50	»
17. Di Sante Pietro	» 38,00	»
18. Mendolicchio Michele	» 36,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e del Comune interessato.

Chieti, addì 24 maggio 1963

Il veterinario provinciale: TRAVAGLINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Chieti alla data del 30 novembre 1961;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Mastrovincenzo Ugo è dichiarato vincitore del concorso di cui alla premessa per la condotta consorziale veterinaria di Palena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e del Comune interessato.

Chieti, addì 24 maggio 1963

Il veterinario provinciale: TRAVAGLINI

(5356)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PISTOIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pistoia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1674 del 28 dicembre 1962, regolarmente pubblicato ai termini di legge, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto resosi vacante in questa Provincia, per il comune di Serravalle Pistoiese, al 30 novembre 1962;
Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;
Viste le terne dell'Ordine provinciale dei veterinari della provincia di Pistoia, e dell'Amministrazione comunale di Serravalle Pistoiese;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie e l'art. 12 del decreto Presidenziale del 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge istitutiva n. 296 del 13 marzo 1958;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico in narrativa è così composta:

Presidente:

Nania dott. Mario, vice prefetto.

Membri:

Borghi dott. Giuseppe, veterinario provinciale;
Romboli prof. dott. Bruno, docente anatomia patologica presso l'Università di Pisa;
Paltrinieri prof. dott. Sebastiano, docente clinica medica veterinaria presso l'Università di Pisa;
Santucci dott. Renzo, veterinario comunale di Montecatini Terme.

Esplicherà le funzioni di segretario il dott. Carlo Consalvo, direttore di sezione presso la Prefettura di Pistoia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè negli albi pretori della Prefettura di Pistoia e dell'Ufficio veterinario provinciale di Pistoia e del comune di Serravalle Pistoiese.

Pistoia, addì 25 maggio 1963

Il veterinario provinciale: BORGHI

(5489)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.